

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa - rel. Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. NOCERA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19366-2011 proposto da:

, elettivamente domiciliata in

, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO BELLI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE , elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Svolgimento del processo

1. La società proponenza ricorso avverso il silenzio rifiuto del Comune di sull'istanza di rimborso del tributo Ici versato per gli anni dal 2000 al 2003 deducendo la carenza del presupposto dell'imposta poichè essa ineriva a fabbricati rurali adibiti alla trasformazione del latte e formaggio grana padano e allevamento di suini, oltre a uffici, archivi e servizio di guardianeria. La commissione tributaria provinciale di Mantova rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che i fabbricati di cui si tratta erano accatastati nelle categorie D/1, B/8, A/10 e A/3 che non potevano, in considerazione della loro categoria catastale, andare esenti dall'Ici.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi. Il Comune di si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce che sussistono elementi per mutare l'orientamento espresso dalla corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza numero 18565/2009, decisione che ancora l'esenzione dell'Ici alla categoria catastale del fabbricato.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c. perchè la sentenza di appello si fonda su un motivo inammissibilmente introdotto dal Comune in appello e non contemplato nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, laddove non era stata prospettata la questione della categoria catastale dei fabbricati come elemento dirimente al fine dell'assoggettabilità dei fabbricati al tributo.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis convertito dalla L. n. 1 del 2009, al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Sostiene che i fabbricati di cui si tratta, in quanto rurali, debbono ritenersi esenti dall'Ici indipendentemente dalla loro categoria catastale.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che va esaminato per primo, in quanto riguarda una questione pregiudiziale, il secondo motivo di ricorso. Esso è infondato poichè in tema di procedimento tributario, - come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità l'applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. n. 11629 del 11/05/2017).

2. Il primo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che "Ai fini dell'ICI: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano...";

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che "Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni". Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate:....: 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative...". Nel caso di specie si tratta di fabbricati censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/1, B/8, A/10 e A/3 di proprietà di una cooperativa di produttori agricoli nei quali si svolgono attività di "elaborazione" dei prodotti agricoli dei soci.

Questa Corte intende dare continuità all'orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009, cui sono seguite numerose altre pronunce (Cass. n. 17824/17; 16789/17; 16822/17; 12315/17; 12296/17; 13763/16; 12775/16; 25098/16), secondo cui "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci".

Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testè citata si sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni) ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l'immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall'imposizione Ici. Perciò alla classificazione catastale va ricollegata l'imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall'area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L'accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente poichè compete all'organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all'esito di azione giudiziale promossa dall'interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l'accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell'ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall'imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

L'orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l'esenzione dall'Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall'immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere Comune di _____ le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017